

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: FISSORE)

Roma, 31 maggio 2017

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il disegno di legge prevede:

- l'istituzione del marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita;

- la registrazione del marchio da parte del Comitato nazionale per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito presso il Ministero dell'ambiente, mediante il decreto ministeriale n. 413 del 1995, in attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea "Ecolabel" e del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* "Ecoaudit";

- che l'uso del marchio sia concesso dal predetto Comitato, su richiesta volontaria del produttore, per i prodotti cosmetici di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 (regolamento sui prodotti cosmetici), a condizione di soddisfare i parametri ecologici e di dermocompatibilità specificati all'articolo 3 e di presentare un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio;

- all'articolo 3, che i parametri e i criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici e dei loro imballaggi ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica, dovranno essere determinati, per ciascuna tipologia di prodotto cosmetico, mediante decreto del Ministro dell'ambiente, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute. I parametri dovranno essere in linea con il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, nonché con la decisione 2014/893/UE, relativa ai criteri ecologici del marchio Ecolabel per i "prodotti cosmetici da sciacquare" (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba), ove applicabili;

- all'articolo 4, che in seguito alla richiesta documentata da parte del produttore, il Comitato provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai

Al Presidente
delle Commissioni riunite 10^a e 13^a
S E D E

criteri indicati, e può concedere l'uso del marchio italiano di qualità ecologica, che dovrà essere riportato in modo ben visibile sull'imballaggio, con la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è testato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti»;

- disposizioni concernenti: il supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS al Comitato; le finalità ecologiche dei controlli; i diritti e spese a carico dei richiedenti; le sanzioni in caso di contraffazione del marchio; il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche (per esempio in dentifrici o prodotti esfolianti), a partire dal 1° gennaio 2020,

esprime, per quanto di competenza:

1. parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

- valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il testo del disegno di legge sia trasmesso alla Commissione europea, almeno quattro mesi prima della sua entrata in vigore, in adempimento dell'obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, di comunicazione alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, tra cui figurano anche gli "accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti";

- valutino, inoltre, le Commissioni di merito, l'opportunità di prevedere disposizioni di coordinamento con la normativa europea relativa al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea "Ecolabel", che evitino la possibile sovrapposizione tra il marchio italiano e il marchio europeo sui medesimi prodotti cosmetici. A tal fine si tenga conto anche di quanto auspicato al considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010, secondo cui: "Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l'armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità";

- si esprime, infine, apprezzamento per il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 2020, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge, che si pone in linea con la raccomandazione del 2015 di *Cosmetics Europe*, associazione a cui aderiscono più di 4.000 imprese in Europa, e con i criteri per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE), stabiliti dalla citata decisione 2014/893/UE, relativamente ai prodotti cosmetici da sciacquare;

2. parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'emendamento 3.10, si suggerisce di mantenere una validità di quattro anni per i criteri e requisiti di valutazione e di calcolo, in linea con l'analoga norma contenuta nella decisione 2014/893/UE relativa ai prodotti cosmetici da sciacquare;

- in riferimento all'emendamento 4.4, si fa presente che anche la citata decisione 2014/893/UE non esclude che la documentazione da produrre ai fini della concessione dell'uso del marchio possa essere quella proveniente dal proprio fornitore. Si segnala, tuttavia, alle Commissioni di merito l'opportunità di precisare la disposizione, indicando le conseguenti responsabilità giuridiche;

- in riferimento all'emendamento 4.0.1, si ritiene che l'istituzione di ulteriori marchi qualificativi dei prodotti cosmetici, accanto a quelli europeo e nazionale sulla qualità ecologica, possa ingenerare confusione nei consumatori sulla complessiva qualità del prodotto e rendere più complesso e oneroso il processo produttivo e commerciale di tali prodotti, come indicato nel citato considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010. Nel medesimo senso, la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012) 212), secondo cui: "è sorto un dibattito all'interno del settore biologico sul rischio che un riferimento alla produzione biologica per prodotti agricoli non contemplati dal vigente regolamento possa nuocere alla credibilità del termine 'biologico' quale applicato ai prodotti alimentari".

Elena Fissore